

REGOLAMENTO (UE) N. 185/2011 DELLA COMMISSIONE

del 25 febbraio 2011

recante modifica al regolamento (CE) n. 499/96 del Consiglio per quanto riguarda i contingenti tariffari dell'Unione per taluni pesci e prodotti della pesca e per cavalli vivi, originari dell'Islanda

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 499/96 del Consiglio, del 19 marzo 1996, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti della pesca e per cavalli vivi, originari dell'Islanda ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b),

considerando quanto segue:

- (1) Nel 2009 si sono conclusi i negoziati per un protocollo aggiuntivo dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Islanda riguardante disposizioni speciali applicabili alle importazioni nell'Unione europea di taluni pesci e prodotti della pesca per il periodo 2009-2014, di seguito «il protocollo aggiuntivo».
- (2) La firma, a nome dell'Unione europea, e l'applicazione provvisoria del protocollo aggiuntivo sono state autorizzate con decisione 2010/674/UE del Consiglio, del 26 luglio 2010, relativa alla firma e all'applicazione provvisoria di un accordo tra l'Unione europea, l'Islanda, il Liechtenstein e la Norvegia su un meccanismo finanziario del SEE per il periodo 2009-2014, di un accordo tra l'Unione europea e la Norvegia su un meccanismo finanziario norvegese per il periodo 2009-2014, di un protocollo aggiuntivo dell'accordo tra la Comunità economica europea e l'Islanda riguardante disposizioni speciali applicabili alle importazioni nell'Unione europea di taluni pesci e prodotti della pesca per il periodo 2009-2014 e di un protocollo aggiuntivo dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Norvegia riguardante disposizioni speciali applicabili alle importazioni nell'Unione europea di taluni pesci e prodotti della pesca per il periodo 2009-2014 ⁽²⁾.
- (3) Il protocollo aggiuntivo stabilisce nuovi contingenti tariffari annui in esenzione da dazio all'importazione nell'Unione europea per alcuni pesci e prodotti della pesca originari dell'Islanda.
- (4) In conformità del protocollo aggiuntivo, i volumi dei contingenti tariffari in esenzione da dazio per i primi 12 mesi compresi tra il 1° maggio 2009 e il 30 aprile 2010 saranno assegnati al secondo periodo contingente. Inoltre occorre riportare i volumi non esauriti dei contingenti tariffari di alcuni prodotti per il periodo con-

tingentele 1° marzo 2011-30 aprile 2011 ai corrispondenti contingenti tariffari per il periodo 1° maggio 2011-30 aprile 2012.

- (5) Per dare attuazione ai contingenti tariffari previsti dal protocollo aggiuntivo è necessario modificare il regolamento (CE) n. 499/96.
- (6) È necessario sostituire l'attuale riferimento al prezzo franco frontiera contenuto nel regolamento (CE) n. 499/96 con un riferimento al valore dichiarato in dogana ai sensi del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura ⁽³⁾, e prevedere che, per beneficiare delle preferenze di cui al protocollo aggiuntivo, tale valore debba essere almeno pari al prezzo di riferimento eventualmente fissato o da fissare ai sensi dello stesso regolamento.
- (7) Il protocollo 3 dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Islanda, relativo alla definizione della nozione di prodotti originari e ai metodi di cooperazione amministrativa, è stato modificato dalla decisione n. 2/2005 del comitato misto CE-Islanda del 22 dicembre 2005 ⁽⁴⁾. È pertanto necessario prevedere esplicitamente che si applichi il protocollo 3, come modificato nel 2005.
- (8) Nel quadro dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica d'Islanda concernente la concessione di preferenze commerciali supplementari nel settore agricolo a norma dell'articolo 19 dell'accordo sullo Spazio economico europeo, allegato alla decisione 2007/138/CE del Consiglio ⁽⁵⁾, il commercio bilaterale di cavalli vivi tra l'Unione europea e l'Islanda è stato liberalizzato per contingenti illimitati. Pertanto, il contingente tariffario stabilito nell'allegato del regolamento (CE) n. 499/96 per i cavalli vivi non è più giustificato.
- (9) Per motivi di chiarezza e per tenere conto delle modifiche dei codici della nomenclatura combinata stabiliti nel regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune ⁽⁶⁾, nonché delle suddivisioni TARIC, è opportuno sostituire l'intero allegato del regolamento (CE) n. 499/96.

⁽¹⁾ GU L 75 del 23.3.1996, pag. 8.⁽²⁾ GU L 291 del 9.11.2010, pag. 1.⁽³⁾ GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22.⁽⁴⁾ GU L 131 del 18.5.2006, pag. 1.⁽⁵⁾ GU L 61 del 28.2.2007, pag. 28.⁽⁶⁾ GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.